

# Somministrazione alimenti e bevande - Definizioni

L'esercizio della predetta attività, si pone come servizio di pubblica utilità, quindi presuppone la conoscenza di alcune definizioni comuni ad ogni forma di esercizio che si intenda attivare.

**Somministrazione di alimenti e bevande:** per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati; sono assimilati alla somministrazione al pubblico anche le attività di vendita che attrezzano dei locali con tavoli e sedie al fine di far consentire il consumo sul posto dei prodotti ceduti intendendosi servizio la fornitura di posate o stoviglie di qualsiasi materiale ritenute idonee dalle leggi sanitarie anche monouso;

**Luogo aperto al pubblico** – è luogo privato il cui accesso è possibile solo dopo, o per, l'espletamento di particolari formalità.

**Area appositamente attrezzata** – si deve intendere l'area sulla quale si svolge la vendita di alimenti e bevande ed è attrezzata con mezzi e strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto ivi compresi tavoli, sedie e le stoviglie riutilizzabili costruite in qualsiasi materiale e ritenute igienicamente idonee.

**Pubblico esercizio** – si considera pubblico esercizio ogni forma di attività, di cui all'art. 86 del TULPS, svolta secondo criteri imprenditoriali con la quale si offrono al pubblico prestazioni o servizi dietro corrispettivi in locali aperti al pubblico ai quali chiunque può accedere liberamente.

**Somministrazione in sede del committente** – è l'organizzazione, presso l'abitazione del committente, oppure nel luogo o locali nei quali, occasionalmente o temporaneamente, si trova per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento di cerimonie, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato esclusivamente al committente stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate o con esso impegnate nell'attività lavorativa o di studio.

**Mensa aziendale** – si intende la somministrazione di pasti e bevande offerta, in strutture dotate di propria autonomia tecnico - funzionale, dal datore di lavoro, o da più datori di lavoro, ai propri dipendenti, direttamente, o tramite l'opera di un soggetto con il quale si è stipulato un apposito contratto di gestione o di prestazione diretta.

**Somministrazione presso complessi ricettivi** – è l'attività di somministrazione organizzata da alberghi, locande, campeggi, ed altre realtà turistiche ricettive, esclusivamente a favore dei propri alloggiati o a persone ospitate in occasione di manifestazioni o convegni.

**Somministrazione in comunità religiose** – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di comunità religiose, parrocchie ed oratori.

**Somministrazione in Ospedali e Scuole** – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di dette strutture ed a favore delle proprie utenze.

**Somministrazione in Caserme** – è l'attività di somministrazione interna organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale.

**Somministrazione su mezzi di trasporto** – è l'attività di somministrazione organizzata direttamente, o per interposto soggetto, dal gestore del servizio di trasporto.

**Somministrazione in luoghi di intrattenimento** – la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta congiuntamente ed in modo integrativo all'attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.

**Somministrazione presso circoli privati** – è l'attività di somministrazione di bevande esercitata in modo complementare all'attività associativa privata che caratterizza il sodalizio.

**Area d'insediamento** – è la ripartizione urbanistica del territorio comunale utilizzata ai fini della programmazione di settore dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

**Superficie complementare** – è la superficie di locali o aree utilizzate per lo svolgimento dell'attività di somministrazione e destinate a servizi, uffici, depositi o cantine. Le predette superfici, seppure non utilizzate direttamente per la somministrazione, rientrano tra le superfici sottoposte alla verifica della sorvegliabilità e l'accesso è sempre consentito agli organi di polizia incaricati al controllo. Si precisa che, in merito alla

sorvegliabilità ed in relazione alla misurazione dell'area destinata alla somministrazione, fanno parte dei servizi i seguenti locali:

- i servizi igienici per il pubblico ed il personale;
- i camerini;
- il guardaroba;
- gli spogliatoi per il personale;
- la cucina compresa la zona lavaggio stoviglie;
- la dispensa;
- il locale preparazione alimenti;
- gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
- i locali filtranti e separanti in genere.

**Sorvegliabilità** – verifica della rispondenza dei locali e delle superfici esterne adibite all'esercizio dell'attività di somministrazione (sia principali che complementari) ai requisiti stabiliti dal Ministero dell'Interno. La verifica della sorvegliabilità è inderogabile e preventiva all'inizio dell'attività.

**Manifestazioni con limite di somministrazione** – Sono le manifestazioni sportive, musicali o di altro genere che, in ragione della presenza partecipativa, impongono l'adozione di misure preventive disponendo il limite del contenuto alcolico delle bevande non superiore al 21 per cento del volume ovvero il divieto totale della somministrazione delle bevande alcoliche.

**Chiusura temporanea** – interruzione dell'attività fino a 30 giorni;

**Sospensione dell'attività** – inattività dell'esercizio per un periodo continuato superiore a 30 giorni e fino a dodici mesi.

**Gioco lecito** – ogni forma di gioco che non sia d'azzardo o indicato nella tabella giochi proibiti emanata dal Questore.

**Attività complementari alla somministrazione** – attività iniziabili liberamente a condizione che non si promuovano in termini pubblicitari ed imprenditoriali. È considerata attività complementare le semplici attività di spettacolo o musicali senza alcun seguente aspetto imprenditoriale.

**Indici di pubblicità ed imprenditorialità** – la presenza di uno solo dei seguenti aspetti:

- per l'accesso al locale o circolo è richiesto, di volta in volta, il pagamento di un biglietto o la tessera associativa è rilasciata nell'immediatezza della richiesta e senza particolari formalità;
- vengono aumentati i prezzi delle consumazioni in ragione dell'intrattenimento o spettacolo;
- viene predisposto il locale e la collocazione dei posti, o l'area aperta al pubblico, per l'accoglimento dello spettacolo o intrattenimento;
- viene data pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti a mezzo stampa, via internet o mediante esposizione di locandine/manifesti, a disposizione indiscriminata del pubblico;
- i locali sono predisposti in modo da evidenziare che l'attività dell'intrattenimento, spettacolo o svago sia prevalente all'attività della somministrazione ovvero assorba più di un quarto della superficie di somministrazione.